



Il Presidente
MASSIMO TERZI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/03/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

TERZI MASSIMO, Presidente
CARAMORE CIRO VITTORIO, Relatore
MARZAGALLI CRISTINA, Giudice

in data 13/03/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 81/2025 depositato il 20/11/2025

proposto da

Difeso da

Stefano Noro - NROSFN67M11H037F

ed elettivamente domiciliato presso s.noro@pec.dottcomm.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola

elettivamente domiciliato presso dp.verbanocusioossola@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO IMP SOST 2021
- DINIEGO RIMBORSO IMP SOSTITUTIVA 2022
- DINIEGO RIMBORSO IMP SOSTITUTIVA 2023

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 19/03/2026

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente proposto, impugnava, di fronte a questa C.G.T., il diniego dell'istanza di rimborso indicata in precedenza.

Deduceva la ricorrente come, sui redditi derivanti da dividendi percepiti in Svizzera, da persona giuridica "residente" nella Confederazione, fosse stata applicata, una ritenuta a titolo di imposta, del 26%, come previsto dalla Legge italiana.

Tale ritenuta era andata a sommarsi all'imposta del 15% dovuta alla Confederazione, a norma dell'articolo 10 della Convenzione Italia-Svizzera, sulla doppia imposizione.

Evidenziava, inoltre, la ricorrente come, non concorrendo i dividendi percepiti all'estero alla formazione del reddito complessivo, non fosse neppure possibile utilizzare lo strumento del credito per imposte pagate all'estero ex art. 165 T.U.I.R.

Tale situazione si convertiva, quindi, a detta della ricorrente, in una -iniqua ed illegale- doppia imposizione.

Evidenziava, inoltre, la ricorrente come, non concorrendo i dividendi percepiti all'estero alla formazione del reddito complessivo, non fosse neppure possibile utilizzare lo strumento del credito per imposte pagate all'estero ex art. 165 T.U.I.R.

Tale situazione di convertiva, quindi, a detta della ricorrente, in una -iniqua ed illegale- doppia imposizione.

L'articolo 24 della Convenzione Italia-Svizzera nega il diritto al credito di imposta, in relazione all'imposizione subita all'estero, laddove il reddito da dividendo venga assoggettato a ritenuta a titolo di imposta *"su richiesta del beneficiario del reddito"*.

La giurisprudenza di legittimità citata dalla ricorrente evidenzia come, in Italia la ritenuta a titolo di imposta sia obbligatoria e non già frutto di una autonoma decisione del contribuente. Per tale ragione non pare possibile applicare il disposto dell'art. 24 § 3 della predetta convenzione.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso proposto dalla controparte.

La resistente procedeva, innanzitutto, alla ricostruzione storica della vicenda.

La ricorrente, per tre anni, aveva percepito dividendi derivanti da partecipazioni azionarie nella Confederazione (per 33.406; 34.889; 35.043 €).

La Sig.ra OTTOLIA aveva subito un'imposizione da parte dello Stato "fonte" pari al 35%, superiore al limite convenzionale del 15%, previsto dall'art. 10 § 2, della Convenzione Italia-Svizzera.

La ricorrente, aveva regolarmente indicato l'ammontare lordo dei dividendi percepiti nelle dichiarazioni I.R. P.E.F. presentate in Italia, al fine di assoggettarli, ai sensi della normativa italiana, ad imposizione sostitutiva del 26%.

La ricorrente -ritenendo di avere diritto (in forza del disposto dell'art. 165 T.U.I.R. e 24 della Convenzione Italia/Svizzera sulla doppia imposizione) al riconoscimento del credito di imposta, limitatamente al 15% della tassazione subita in Svizzera, proponeva istanza di rimborso, rigettata dall'Amministrazione finanziaria.

Il provvedimento col quale il rimborso veniva negato è stato impugnato nell'ambito del presente procedimento.

Ciò premesso, evidenziava l'Agenzia resistente, come l'art. 24 § 2 della Convenzione Italia/Svizzera sulla doppia imposizione stabilisca che, ove l'elemento di reddito percepito all'estero concorra a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito il contribuente abbia diritto ad un credito di imposta, ma: *"l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo"*.

Laddove, viceversa, su **"richiesta del beneficiario"**, il reddito conseguito all'estero venga assoggettato, in Italia, a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, non potrà esservi alcuna deduzione.

Secondo l'Agenzia, *condicio sine qua non* dell'applicabilità del meccanismo della deduzione del credito di imposta è, quindi, la confluenza del reddito percepito all'estero nella base imponibile IRPEF: *"si desume un nesso di causalità tra l'inclusione del reddito estero nel reddito complessivo imponibile nel Paese di residenza e il riconoscimento del credito per le imposte già pagate all'estero"*.

Secondo l'Agenzia non avrebbe rilievo il fatto che, in Italia, la ritenuta a titolo di imposta sui dividendi percepiti all'estero non dipenda dalla *"richiesta del beneficiario"*, ma sia obbligatoria per Legge.

Come si è detto, a norma del disposto dell'articolo 24 § 3 della Convenzione Italia/Svizzera è, viceversa, la *"volontà del beneficiario"* di prediligere la ritenuta a titolo di imposta sui dividendi percepiti all'estero -in luogo della confluenza dei medesimi nella base imponibile dell'I.R.P.E.F.- a determinare l'inapplicabilità del meccanismo del credito di imposta.

L'Agenzia osserva come l'esclusione del meccanismo del credito di imposta in caso di applicazione di ritenuta alla fonte sia ragionevole, essendo quest'ultima forma di tassazione, di regola, più vantaggiosa per il contribuente.

L'Agenzia richiama, poi, il testo dell'art. 165 T.U.I.R., che -in relazione alle modalità di determinazione ed applicazione del credito di imposta- ribadisce, a livello nazionale, il criterio della *"proporzione"* tra reddito prodotto in Italia e reddito prodotto all'estero, dettato dall'articolo 24 § 2 della Convenzione Italia/Svizzera.

Si evidenzia, inoltre, come l'articolo 165 -a fini della deduzione del credito- richieda che l'imposta pagata all'estero sia definitiva.

In sintesi, nella prospettazione dell'Agenzia resistente: 1) il credito di imposta può essere riconosciuto, ex art. 24 § 2 della Convenzione Italia/Svizzera, solo ove il reddito prodotto all'estero confluisca nella base imponibile I.R.P.E.F.; 2) solo in questo modo, infatti, sarebbe possibile determinare la *"proporzione"* tra reddito prodotto all'estero e reddito prodotto in Italia e le relative *"quote di imposta"*. Anzi, la possibilità di determinare un rapporto di proporzione tra reddito prodotto in Italia e reddito prodotto all'estero (e la correlata determinazione della *"quota di imposta"*) sarebbe requisito strutturale del meccanismo di credito, ex art. 165 T.U.I.R.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il principio che regola la materia oggetto di analisi è quello del divieto della doppia imposizione.

Lo si può considerare uno dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario.

Pertanto, ove una disposizione nazionale si ponga in contrasto con tale principio -e con la norma convenzionale che lo incarna (nel caso oggetto di analisi, l'art. 24 della Convenzione Italia/Svizzera)- sarà

la norma nazionale a dover cedere, conformandosi allo spirito della disposizione convenzionale.

Appare evidente come, secondo la Convenzione Italia/Svizzera, solo la volontà del contribuente possa condurre alla disapplicazione del meccanismo del credito di imposta (prediligendo -ex § 3 dell'art. 24) la ritenuta a titolo di imposta.

Tuttavia, nel caso in esame, il presupposto della manifestazione di volontà manca, essendo la ritenuta a titolo di imposta obbligatoria in Italia.

L'impossibilità di optare per la scelta di far confluire il reddito da dividendi prodotto all'estero nella base imponibile I.R.P.E.F., si converte in una -iniqua- doppia imposizione del 41%.

Incidentalmente, occorre rilevare come la parte ricorrente abbia dimostrato la natura definitiva dell'imposta versata in Svizzera.

La mancata applicabilità del meccanismo di "proporzione" dettato dal § 2 dell'art. 24 della Convenzione Italia/Svizzera non può ridondare a danno del contribuente e dei suoi diritti, dipendendo da una evidente lacuna normativa e dal mancato coordinamento della normativa interna con quella convenzionale.

La questione trattata presenta profili giuridici controversi e di particolare complessità, tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese legali.

P.Q.M.

accoglie il ricorso spese compensate